



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa delle senatrici MUNERATO e BISINELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2017<sup>(\*)</sup>**

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in favore degli animali

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - In questi anni molto è stato fatto dal legislatore a tutela degli animali. Tuttavia le disposizioni in materia di reati contro gli animali risultano obsolete e conseguentemente inadeguate a fronteggiare il crescente numero di atti criminali.

Nell'*International Classification of Mental and Behavioural Disorders* dell'Organizzazione mondiale della sanità e nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* dell'Associazione psichiatrica americana è stata inserita la crudeltà fisica su animali tra i sintomi del disturbo della condotta, anticamera del disturbo antisociale di personalità.

Se è vero che la violenza, in forme diverse, ha accompagnato l'uomo in tutta la sua storia, è altrettanto vero che gli animali ne sono sempre stati le vittime predilette: perché quella su di loro nel corso dei millenni non è stata punita dalle leggi, perché non comporta ritorsioni vendicative da parte dei sopravvissuti, perché l'assenza di condanne morali l'ha autorizzata. Le leggi in loro difesa hanno cominciato a delinearsi timidamente solo nella seconda metà dell'800 e si sono poi gradualmente organizzate fino ad arrivare a quelle attuali che se ne occupano in modo un pò più rigoroso.

Il fenomeno, si diceva, è in continua crescita. La reazione sdegnata che talvolta si scatena al diffondersi di un caso particolarmente aberrante è salutare, ma davvero poco utile se si esaurisce nella solita sterile indignazione: è successo con il cane Angelo, randagio di Calabria martirizzato da quattro ragazzotti sfaccendati, divenuti emblema di

crudeltà. Non ne è seguita una doverosa riflessione: molto più semplice pensare ad un atto di teppismo che non decodificare una dinamica che vede implicate le responsabilità di molti e l'inerzia complice delle autorità.

Tanti sono poi i casi in cui ad agire comportamenti crudeli sugli animali sono giovani e giovanissimi, che spostano su chi è più debole di loro una violenza imparata sulla propria pelle, di vittime o di testimoni, in ambienti familiari o sociali in cui l'unica legge vigente si rifà al diritto del più forte.

Ma non meno diffusi sono i comportamenti devianti di chi il diritto del più forte lo mette in pratica per pura passione, non come formazione reattiva ad ingiustizie subite: ed ecco allora insospettabili professionisti, senza giustificazioni di degrado o ignoranza, praticare una sorta di vendetta trasversale sul cane o sul gatto della compagna infedele, alternativa meno rischiosa, in termini di conseguenze, dei femminicidi che sono il coronamento di tante supposte passioni amorose.

Il tema della violenza sugli animali è estremamente complesso.

Quello che è certo è che almeno su una delle componenti che ne costituiscono il mosaico multiforme ed eterogeneo non si può continuare a restare inerti: è la risposta che ne deve seguire anche a livello istituzionale.

Il presente disegno di legge mira pertanto a contrastare un preoccupante fenomeno e, al contempo, sostenere chi si prende cura degli animali.

L'articolo 1 reca modifiche al codice penale. In particolare, il comma 1 prevede un

inasprimento delle pene previste per l'uccisione e il maltrattamento di animali; il comma 2 innalza la sanzione pecuniaria per chi abbandona animali domestici.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, prevedendo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria la facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza

di uno dei delitti di cui ai nuovi articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale.

L'articolo 3, infine, interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese veterinarie.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla rubrica, le parole: «il sentimento per» sono soppresse;

*b)* all'articolo 544-*bis*, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da diciotto mesi a sei anni e con la multa da 4.000 a 45.000 euro»;

*c)* all'articolo 544-*ter*, primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da 7.000 a 40.000 euro».

2. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.500 a 10.000».

## Art. 2.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-sexies*) reati di cui al libro secondo, titolo IX-*bis*, del codice penale».

## Art. 3.

*(Detraibilità delle spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 700, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, ai fini dell'individuazione delle tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese».





